

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-827 del 19/02/2021
Oggetto	Società ARREDO UNO SRL in Comune di Portomaggiore - Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di PRODUZIONE MOBILI PER UFFICIO E NEGOZI
Proposta	n. PDET-AMB-2021-849 del 18/02/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno diciannove FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 32122/2020/CP/TC

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Società **ARREDO UNO SRL** con sede legale in Comune di Portomaggiore Via Di Vittorio 1/3, ed impianto in Comune di Portomaggiore Via Di Vittorio 1/3 e 5 – pratica del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie PG n.30172 del 12/12/2020. Autorizzazione Unica Ambientale per l'esercizio dell'attività di **PRODUZIONE MOBILI PER UFFICIO E NEGOZI**

LA RESPONSABILE

- Vista la domanda in data 12/12/2020, trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e assunta al P.G. di Arpae il 17/12/2020 con il n. PG/2020/183858, presentata al SUAP del Comune di Codigoro in data 12/12/2020 PG 30172 e integrata in data 18/01/2021 con nota trasmessa dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie assunta al PG di Arpae in data 18/01/2021 con il n PG/2021/7076, dalla Società **ARREDO UNO SRL**, nella persona del Sig Alessandro Baraldi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale in Comune di Portomaggiore Via Di Vittorio 1/3, ed impianto in Comune di Portomaggiore Via Di Vittorio 1/3 e 5, CF n.BRLLSN63M11G916H, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che l'impianto di cui sopra effettua l'attività di **PRODUZIONE MOBILI PER UFFICIO E NEGOZI**;
- preso atto che per la Società in oggetto è stata accolta con nota PG 56855 del 20/08/2015 della Provincia di Ferrara, l'adesione di carattere generale all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività di cui ai punti 5 e 6 della tabella al punto 2 della D.G.R. 1769/2010;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per un ampliamento dell'attività, consistente nell'occupazione dello stabile attiguo alla sede legale posto al n 5 di Via Di Vittorio e al conseguente spostamento dell'attività di lavorazione dei prodotti in legno, richiedendo di ottenere i seguenti titoli abilitativi:

- adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/0;
 - nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, “Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35”, e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90;
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
- il Dlgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
- la L.R. n. 5/06;
- la L.R. 21/2012;
- la L. 447/95

– Vista altresì:

la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;

la delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;

la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005”;

– Considerato che, ai sensi dell’art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

– Vista l’istruttoria di Arpae – SAC Ferrara in merito alle emissioni in atmosfera in quanto derivanti da attività di cui all’art 272 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i;

– Visto i pareri favorevoli dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie in merito all’impatto acustico e all’aspetto urbanistico delle emissioni in atmosfera, trasmessi dal SUAP dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie con nota assunta la PG di Arpae in data 09/02/2021 con il n PG/2021/20380;

– Ritenuto, sulla base dell’istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l’Autorizzazione Unica Ambientale;

– Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni settoriali";

A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, da rilasciare da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie alla Società **ARREDO UNO SRL**, nella persona del titolare/legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Portomaggiore Via Di Vittorio 1/3 - CF n.BRLLSN63M11G916H - ed impianto in Comune di Portomaggiore Via Di Vittorio 1/3 e 5, per l'esercizio dell'attività **PRODUZIONE MOBILI PER UFFICIO E NEGOZI**.

1) Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2) Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

A) EMISSIONI IN ATMOSFERA (autorizzazione di carattere generale)

Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A" - Emissioni atmosfera e denominate **E1** ed **E2**.

Attività svolta al Civico 1/3 di Via Di Vittorio

per l'attività di **verniciatura** che da luogo alla emissione denominata **E1** si accoglie la richiesta di adesione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale con riferimento all'**attività 4.6 "Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g." di cui all'Allegato 4 alla DGR 1769/2010**

attività svolta al Civico 5 di Via Di Vittorio

per l'attività di **assemblaggio** che da luogo alla emissione denominata **E2** si accoglie la richiesta di adesione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale con riferimento all'**attività 4.5 "Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg (esclusa la verniciatura)." di cui all'Allegato 4 alla DGR 1769/2010**

Per quanto riguarda le emissioni **E1** ed **E2** dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali previste dalla D.G.R. 2236/2009 così come modificata dalla D.G.R. 1769/2010.

Si specifica che **l'autorizzazione non può considerarsi valida:**

1. Nel caso in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

2. Nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività autorizzati con il presente atto, utilizzino sostanze o le miscele che siano soggetti al divieto previsto per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione per la modifica dell'attività autorizzata con il presente atto. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.
3. In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la ditta deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco ed Arpae che dispongono i provvedimenti necessari.

Per quanto riguarda il fabbricato al n. 1/3 di Via Di Vittorio, il camino relativo alla caldaia per il riscaldamento dell'acqua per i servizi igienici, alimentata a metano, e quelli relativi alle centrali termiche alimentate a metano, della potenza termica complessiva pari a 306 kWt, per il riscaldamento degli ambienti di lavoro sono sottoposti al Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/06 e non ricadono nell'ambito autorizzatorio;

Per quanto riguarda il fabbricato al n. 5 di Via Di Vittorio, il camino relativo alla caldaia per il riscaldamento dell'acqua per i servizi igienici, alimentata a metano, e quelli relativi agli aerotermi alimentati a metano per il riscaldamento degli ambienti di lavoro sono sottoposti al Titolo II della Parte V del D.Lgs. 152/06 e non ricadono nell'ambito autorizzatorio;

B) IMPATTO ACUSTICO

l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione di impatto acustico; in caso di lamentele o esposti sarà facoltà dell'Amministrazione Comunale richiedere apposite misurazioni fonometriche alla ditta per verificare il rispetto dei limiti acustici di zona e l'eventuale ripresentazione di una nuova valutazione di impatto acustico nel caso in cui l'attività apporti modifiche significative all'impianto.

Il presente atto sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera presentata allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 07/04/2015 e accolta con nota di accoglimento della Provincia di Ferrara in data 20/08/2015, PG n. 56855.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il **rinnovo** della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio del presente atto, da parte del SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie.

firmato digitalmente

Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.